

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESENA ED IL COMUNE DI
MONTIANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
DI SEGRETARIO GENERALE, AMPLIAMENTO ALLA PROVINCIA DI
FORLI'-CESENA.**

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di aprile,

1° aprile 2022

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- LATTUCA ENZO, nato a Cesena (FC) il 9 febbraio 1988, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore della PROVINCIA DI FORLI'-CESENA (codice fiscale: 80001550401), con sede in Forlì (FC), Piazza Giovan Battista Morgagni n. 9, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 8 del 28 marzo 2022;

- LATTUCA ENZO, nato a Cesena (FC) il 9 febbraio 1988, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CESENA (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2022;

- MOLARI FABIO, nato a Montiano (FC) il 10 settembre 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MONTIANO (codice fiscale: 81000990408), con sede in Montiano, P.zza Maggiore n. 3, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23 marzo 2022;

PREMESSO:

- che il Comune di Cesena ed il Comune di Montiano hanno tra loro stipulato

in data 06/08/2019 la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Segretario Comunale;

- che a seguito del raggiungimento di un'intesa tra il Comune di Cesena, il Comune di Montiano e la Provincia di Forlì-Cesena si è deciso di procedere ad una modifica della sopracitata convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Generale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine della costituzione di una Segreteria convenzionata tra i tre Enti;

- che la scelta di svolgere in modo associato e coordinato le funzioni di Segretario Generale è dettata da ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, oltre che dalla funzione di supporto che la Provincia si è data quale casa dei comuni nei confronti dei comuni del territorio provinciale;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Cesena ed il Comune di Montiano stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Generale, modificando la precedente convenzione sottoscritta tra il Comune di Cesena ed il Comune di Montiano in data 06/08/2019.

ART. 2 – ENTE CAPO CONVENZIONE

1. La Provincia di Forlì-Cesena assume la veste di capo convenzione.

2. Al Presidente dell'Ente capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa

intesa con i sindaci dei Comuni di Cesena e Montiano; in merito alla procedura di nomina del Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

3. La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, spetta all'Ente capo convenzione.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

1. Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera in tutte le sedi di segreteria.

2. Il Segretario Generale assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in tutti gli Enti, da concordare con il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena ed i Sindaci dei Comuni di Cesena e Montiano.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

1. Spetta al Segretario Generale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1, lettere da a) ad e) in godimento.

2. Al Segretario Generale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione

convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di presa in servizio da parte del Segretario Generale fino al 30 aprile 2025.

2. Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

a) **scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni;

b) **recesso unilaterale** di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

1. L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale, comunicando ai Comuni di Cesena e Montiano le rispettive somme da rimborsare e procedendo poi al recupero delle suddette.

2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei Segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Provincia di Forlì-Cesena: 40 %

- Comune di Cesena: 55 %

- Comune di Montiano: 5 %.

3. Eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità di ciascun singolo ente, saranno a carico dell'Ente

conferente.

ART. 7 – VICE SEGRETARIO

1. Al fine di coadiuvare e supportare il Segretario titolare, nonché di sostituirlo in caso di temporanea assenza o impedimento, le Parti individuano il Vice Segretario del Comune di Cesena, ai sensi dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, sulla base di specifici e conseguenti atti organizzativi.

2. In caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Presidente dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione.

ART. 8 – ONERI

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n.131, con spese di registrazione a carico dell'ente richiedente la registrazione ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n.642.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.